

## UNIONI CIVILI

**Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire un'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.**

### **Normativa di riferimento:**

Legge 20 maggio 2016 n. 76 avente per oggetto: regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

<b>Termini per la presentazione:</b>	Non ci sono termini
<b>Termini per la conclusione del procedimento:</b>	30 giorni
<b>Ufficio competente</b>	Ufficio di Stato Civile
<b>Responsabile:</b>	Ufficiale dello Stato Civile
<b>Indirizzo:</b>	Piazza Nascimbene 16
<b>Telefono:</b>	tel: 0433/70026
<b>Indirizzo e-mail:</b>	anagrafe@com-paularo.regione.fvg.it
<b>Orario:</b>	Lun al ven 10.00 alle 12.00 sab. 9.30 -11.30

### **Requisiti richiesti:**

Possono costituire un'unione civile due persone dello stesso sesso, maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni ostative previste dalla legge:

1. non essere sposati o parti di altra unione civile;
2. non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.);
3. non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.);
4. nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'unione civile dell'altra (art. 88 c.c.).

### **Informazioni sulla procedura:**

#### **Prima fase**

La richiesta deve essere presentata verbalmente da entrambe le parti all'Ufficio dello Stato Civile del Comune prescelto.

In sede di richiesta le parti dovranno dichiarare:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, luogo di residenza;
- l'insussistenza di cause che possano impedire la costituzione dell'unione civile (art. 1 comma 4 della Legge

76/2016);

- la scelta del regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile. Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione. Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005);
- l'eventuale scelta di un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la sola durata dell'unione. La parte che modifica il proprio cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con quello scelto o anteporlo o posporlo al proprio. La scelta non determina alcuna variazione anagrafica del cognome.

### **Documenti da presentare**

Al momento della richiesta devono essere consegnate le copie dei documenti d'identità delle parti, dei due testimoni e dell'interprete (se previsto).

L'Ufficiale di Stato Civile, unitamente alle parti, sottoscriverà il processo verbale nel quale verrà indicata la data in cui le parti intenderanno presentarsi per la dichiarazione costitutiva dell'unione. Tale data non potrà essere fissata prima dei 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso.

#### *Cittadini stranieri*

Il cittadino straniero che vuole costituire un'unione civile in Italia deve consegnare anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'unione civile.

Le disposizioni transitorie della legge n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000 i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

### **Seconda fase**

Dopo aver ricevuto la richiesta, l'Ufficio di Stato Civile procede alla verifica dei requisiti e comunica alle parti la conferma o il rigetto dell'appuntamento.

In seguito si procederà alla costituzione dell'unione. Le parti renderanno personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni e davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di volere costituire l'unione civile.

In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dalla casa comunale.

Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.